

PANORAMA

## Non profit, si riscrivono gli statuti dopo la riforma

Valentina Melis Gabriele Sepio

Statuti da riscrivere per gli enti non profit che vogliono iscriversi al futuro Registro unico del Terzo settore. Il documento che fotografa il funzionamento delle organizzazioni dovrà essere aggiornato alle regole della riforma in corso, scegliendo con cura i settori di intervento (in base ai nuovi criteri alcune attività potrebbero diventare commerciali ai fini fiscali) e recependo le novità sul numero minimo di associati e sulla governance. Per gli enti con personalità giuridica serve l'intervento del notaio. pagina 8 pStatuti da riscrivere per gli enti del terzo settore che vogliono iscriversi al nuovo Registro unico. La riforma impone un restyling non solo formale. Hanno un riflesso fiscale, ad esempio, le attività che l'organizzazione non profit indica come esclusive o principali: in base ai nuovi parametri fissati dall'articolo 79 del Codice del terzo settore, sul rapporto tra costi e corrispettivi, determinate attività potrebbero finire per essere considerate commerciali o potrebbero invece entrare nell'ambito della non commercialità. Si impone quindi una valutazione attenta (cioè basata su calcoli) nell'indicazione dei settori d'azione. Lo statuto dovrà anche recepire le regole della riforma sul numero minimo di associati e sulla governance. Per le associazioni e le fondazioni che vogliono ottenere la personalità giuridica, poi, il patrimonio minimo dovrà essere adeguato a nuove soglie (15mila euro per le associazioni e 30mila euro per le fondazioni). Così, i componenti delle organizzazioni (e i loro consulenti), stanno ragionando sulla formulazione da dare al nuovo statuto, che deve essere adottato entro il 3 febbraio 2019 (18 mesi dall'entrata in vigore del Codice del terzo settore, il 3 agosto 2017). Il documento deve essere redatto in forma scritta. Può avere la forma di una scrittura privata (eventualmente registrata alle Entrate), o, per gli enti con personalità giuridica (e responsabilità limitata al patrimonio dell'organizzazione), serve l'atto pubblico, e quindi l'intervento del notaio. Per alcune organizzazioni, la riforma ha previsto una forma semplificata di modifica dello statuto, con le modalità e con le maggioranze previste per le delibere dell'assemblea ordinaria (articolo 101, comma 2 del Codice), ferma restando la necessità dell'intervento del notaio ove si tratti di ente con personalità giuridica. È il caso delle oltre 48mila organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e dei 22.734 enti con la qualifica fiscale di Onlus, già iscritti nei registri oggi esistenti. Una consulenza per l'aggiornamento degli statuti, con costi variabili, può essere richiesta anche ai centri di servizio per il volontariato (Csv), 65 in tutta Italia. Così, una fondazione del terzo settore che deve nominare un organo di controllo (anche monocratico), per l'obbligo stabilito dall'articolo 30 del Codice, se ha la qualifica di Onlus, potrà adeguare lo statuto con maggioranze non qualificate tramite atto pubblico, trattandosi di ente con personalità giuridica. Una Srl che voglia diventare impresa sociale e debba modificare l'oggetto sociale (inserendo una o più attività previste dall'articolo 2 del Dlgs 112/2017) e regolamentare nello statuto le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, dovrà approvare le modifiche allo statuto con una delibera verbalizzata da un notaio. Nessuna formalità, invece, è richiesta a una Onlus costituita in forma di associazione non riconosciuta che si iscriverà nella sezione «Altri enti» del Registro unico: se costituita con scrittura privata non autenticata, potrà cambiare la denominazione, cambiare o integrare gli scopi sociali o individuare eventuali attività secondarie senza l'intervento notarile, fermo restando l'obbligo di registrare l'atto all'agenzia delle Entrate, pur senza pagare la relativa imposta (articolo 83, comma 2, del Dlgs 117/2017). Il Codice del terzo settore ammette che l'atto costitutivo e lo statuto degli enti possano essere redatti in base a «modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati dal ministero del Lavoro». È consigliabile, però, usarei modelli solo come punto di partenza, da adattare poi alle esigenze dei singoli enti: «La standardizzazione - spiega Enrico Sironi, responsabile del settore propositivo del Consiglio nazionale del notariato - è il contrario del terzo settore, che è il regno dell'autonomia e della sussidiarietà, nel quale ciascun ente deve avere una struttura adeguata. Sulla revisione degli statuti - aggiunge - sconsiglierei il

fai da te, anche perchè le novità da recepire sono numerose e in vari ambiti, compresi il bilancio e i libri sociali». Gli esempi

**L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** Una associazione di promozione sociale che vuole iscriversi nel Registro unico deve adeguarsi al numero di associati previsto dall'articolo 35 del Codice del terzo settore (almeno sette persone fisiche o almeno tre associazioni) e modificare lo statuto con la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale, se sono superati i limiti economici e dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice 8 Se l'Aps si è costituita prima del 3 agosto 2017, la modifica statutaria è possibile con delibera dell'assemblea ordinaria, con il supporto del notaio se in forma di associazione riconosciuta, purché avvenga entro 18 mesi (3 febbraio 2019). Se la modifica avviene successivamente saranno necessarie le maggioranze richieste per le modifiche statutarie

**L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** Una organizzazione di volontariato che intende iscriversi nel Registro unico del terzo settore deve modificare la propria forma giuridica (se diversa da associazione), adeguarsi al numero di associati previsto dall'articolo 32 del Codice del terzo settore (almeno sette persone fisiche o tre Odv) e modificare lo statuto con la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale, se sono superati i limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice 8 Se l'organizzazione di volontariato si è costituita prima del 3 agosto 2017, la modifica statutaria è possibile con delibera dell'assemblea ordinaria, con il supporto del notaio, se riconosciuta, purché avvenga entro 18 mesi (3 febbraio 2019). Se la modifica avviene successivamente saranno necessarie le maggioranze richieste per le modifiche statutarie

**LA FONDAZIONE** Una fondazione che intende iscriversi nel Registro unico deve modificare lo statuto prevedendo la nomina dell'organo di controllo (obbligatorio in base all'articolo 30 del Codice del terzo settore - SCHEDE A CURA DI Martina Manfredonia re), del revisore legale (se sono superati i limiti previsti dall'articolo 31 del Codice) e le norme sulla devoluzione del patrimonio (prima solo facoltative) 8 Nel caso della fondazione, l'adeguamento dello statuto deve avvenire prima della richiesta di iscrizione al Registro unico e le modifiche devono essere adottate con atto pubblico, per cui è sempre richiesto l'intervento del notaio. Laddove si tratti di una

**fondazione Onlus**, tali modifiche devono essere effettuate entro il 3 febbraio 2019 **L'IMPRESA SOCIALE** 8 Una Srl che intende iscriversi al Registro unico come impresa sociale deve modificare lo statuto inserendo una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 2 del Dlgs 112/2017, l'assenza di scopo di lucro, le norme sul coinvolgimento di lavoratori e stakeholder e la nomina dell'organo di controllo 8 Le modifiche sono deliberate dall'assemblea dei soci, il cui verbale deve essere redatto sempre dal notaio. Gli adeguamenti possono essere effettuati in qualsiasi momento, purché prima della richiesta di iscrizione al Registro unico come impresa sociale